

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

LECCE 6, 7 E 8 OTTOBRE 2022

MOZIONE**RUOLO DEL COA NELLATRASMISSIONE DELLE NOTIZIE DI
ILLECITO DISCIPLINARE**

Mozione predisposta dagli Avvocati Elisabetta Brusa (Foro di Varese), Laura Lanzini (Foro di Sondrio) e Enrica Michela Malberti (Foro di Monza) e presentata dall'Avv. Laura Lanzini

*** **

CONSIDERATO

- che la Legge 247/12 di riforma dell'ordinamento professionale forense ha definitivamente superato il modello di giustizia disciplinare incentrato sui Consigli degli Ordini territoriali, mediante l'istituzione dei Consigli Distrettuali di Disciplina;
- che attraverso la separazione delle funzioni amministrative da quella disciplinare, l'Avvocatura ha recepito le esigenze di riforma che avevano investito le professioni ordinistiche a partire dal D.L. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, seguito dalla Legge di stabilità 2012 (n. 138/2011), pur mantenendo - per effetto e grazie proprio alla Legge Professionale - la piena titolarità della potestà disciplinare, con superamento del modello di cui al DPR 137/2012 (che aveva invece istituito per le altre professioni nuovi consigli di disciplina territoriali, formati anche da "*componenti non iscritti all'albo*", nominati dal Presidente del Tribunale secondo "*criteri individuati con regolamento adottato previo parere favorevole vincolante del ministro vigilante*");
- che il nuovo assetto ha quale perno i principi di indipendenza e autonomia dell'organo disciplinare da quello amministrativo, con

deprivazione di ogni competenza disciplinare in capo al Consiglio dell'Ordine, cui oggi residuano solo alcune limitate prerogative in materia (in tema di impulso dell'azione disciplinare, impugnativa delle decisioni del CDD, ricezione delle informative da parte dell'A.G. nei casi di cui all'art. 51 comma 3 L.P., esecuzione delle sanzioni definitive etc.);

- che grazie alla delega contenuta all'art. 50 L.P., ultimo comma, il funzionamento dei Consigli Distrettuali di Disciplina è stato rimesso alla potestà regolamentare del Consiglio Nazionale Forense, che vi ha ottemperato adottando i regolamenti n. 1 del 31.01.2014 (elezione dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina) e n. 2 del 21.02.2014 (procedimento disciplinare) 2;
- che a distanza di otto anni dalla creazione dei CDD si rende necessario operare un primo bilancio sul loro funzionamento e sull'efficacia degli strumenti normativi di cui essi sono dotati;
- che possono oggi dirsi superate le prime difficoltà di funzionamento dei CDD, scaturite dal complessivo carico arretrato lasciato in eredità dai COA, dalla necessità di dotarsi di una struttura propria e dalla prima applicazione delle nuove norme in tema di procedimento tanto che, se nel primo quadriennio di funzionamento (2015/2018) l'organo di disciplina ha definito il 55% dei procedimenti pendenti, detta percentuale è aumentata sino al 97% delle denunce pervenute (circa 12.000 annue), negli anni 2019/2021;
- che alla data del 31.12.2021 l'arretrato in carico ai CDD era pari a circa 26.000 procedimenti, il che dà conto della necessità di intervenire sulle norme di funzionamento dell'organo onde superare gli ostacoli che impediscono ancor oggi, pure a fronte del

proficuo impegno profuso dai Consiglieri di Disciplina, di imprimere la dovuta celerità alla risposta disciplinare;

- che in tale contesto, accanto alle modifiche alla Legge professionale già richiesti dal CNF con delibera n. 450 del 17.9.2021 (*i*) *modifica del comma 3 dell'art. 50 L. 247/2012 con riduzione da cinque a tre dei membri effettivi della sezione e da tre a due i membri supplenti; ii*) *la modifica del comma 2 dell'art. 58 L. 247/2012 con inserimento di comunicazione all'iscritto della fase istruttoria anche a mezzo PEC e soppressione dell'invito in tale fase alla formulazione di osservazioni (c.d. seconda memoria); iii*) *la modifica del comma 1 lett. c) dell'art. 59 L. 247/2012 con previsione di diretta trasmissione degli atti al Presidente anziché all'intero CDD della richiesta di citazione a giudizio dell'incolpato*), si rende necessario adottare ulteriori correttivi che consentano di individuare e immediatamente definire le segnalazioni palesemente infondate con la finalità, da un lato, di non pregiudicare la speditezza del procedimento appesantendo l'attività dell'organo disciplinare e, dall'altro, di non gravare l'iscritto delle conseguenze pregiudizievoli della segnalazione (ad esempio, sul piano amministrativo, quanto al divieto di cancellazione conseguente alla pendenza del procedimento, etc.);
- che a tal fine, poiché non pare compatibile con l'impianto normativo citato sopra l'introduzione di un filtro di fondatezza della notizia di illecito disciplinare da parte dei COA, si ritiene necessario istituire un canale di dialogo tra COA e CDD affinché, nella piena autonomia dei detti organi e nel rispetto delle prerogative di ciascuno, si preveda che il Consiglio dell'Ordine, all'atto di ricezione della segnalazione e della sua trasmissione ai sensi dell'art. 11

Regolamento 2/2014, segnali e richieda al CDD la tempestiva archiviazione degli esposti che si appalesino manifestamente infondati;

- in tal modo, il giudizio sulla fondatezza dell'esposto resta di esclusiva competenza dell'organo di disciplina il quale, nondimeno, nella disamina delle numerosissime sopravvenienze annue potrebbe giovare dalle prime indicazioni - ancorché non vincolanti - formulate dai Consigli dell'Ordine al fine di imprimere un'accelerazione alla definizione degli esposti manifestamente infondati con salvezza delle ragioni di speditezza e effettività sopra ricordate.

*** **

Si propone dunque la modifica dell'art. 11 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21.02.20214, comma 1, lettera b) recante: *"1. Il Consiglio dell'Ordine quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente: (...); b) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto"*, prevedendo che, in uno con tali adempimenti, il Consiglio dell'Ordine provveda altresì a segnalare e richiedere al CDD la tempestiva archiviazione delle notizie di illecito disciplinare manifestamente infondate, con contestuale adeguamento delle norme regolamentari connesse.

Sondrio, lì 06 settembre 2022.

Avv. Laura Lanzini